



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Il Presidente

Trento, 6 gennaio 2021

Prot. n. A001/2021/4396-1

Ordinanza n. 62

Ulteriore ordinanza in tema di Covid-19. Ulteriori disposizioni in materia di organizzazione didattica delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

VISTO l'articolo 32 della Costituzione;

VISTO l'articolo 8, comma 1, punto 13) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige) che prevede la competenza legislativa primaria in materia di opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche e l'articolo 52, comma 2, che prevede l'adozione da parte del Presidente della Provincia di provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni;

VISTO l'articolo 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 che dispone, per le Province autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e, in presenza di tali interventi, sono fatte salve le competenze provinciali e l'operatività dell'ordinamento provinciale;

VISTO l'articolo 9, comma 1, punto 2), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige), in base ai quali la Provincia ha competenza legislativa in materia di istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica);

VISTO l'articolo 9, comma 1, numero 10), dello Statuto di autonomia che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento competenza in materia di igiene e sanità;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, recante Norme di attuazione dello Statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di igiene e sanità e, in particolare, quanto previsto dall'articolo 3, che individua le competenze degli organi statali;

VISTA la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento";

PRESO ATTO delle delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, il cui termine è ad oggi determinato nel giorno 31 gennaio 2021;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, che nell'articolo 5, comma 2, prevede espressamente che “Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione”, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 25 settembre 2020, n. 23 e recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020” che ha spostato al 15 ottobre 2020 il termine dello stato di emergenza.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”.

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020 n. 125 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;

VISTO il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19”, pubblicato su G.U. n. 299 del 2 dicembre 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 03 dicembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»”;

VISTA l'ultima ordinanza del Ministero della Salute dell'11 dicembre 2020, relativa alle ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicate in G.U n. 308 del 12 dicembre 2020;

CONSIDERATO quindi che alla Provincia Autonoma di Trento sono applicate in questa fase le misure di cui all'art. 1 del Dpcm 3 dicembre 2020, quelle delle c.d. “aree gialle”;

CONSIDERATO il report settimanale, aggiornato al 29 dicembre 2020, effettuato dal Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, che per la Provincia Autonoma di Trento individua valori RT per ricovero ospedaliero ed in riferimento alla settimana 21-27 dicembre 2020 pari a 0.7 (CI 0.55 – 0.85) [medio 14 gg];

VISTO il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19”, pubblicato su G.U. n. 313

del 18 dicembre 2020, che individua le misure applicabili ai territori delle Regioni e delle Province Autonome dal giorno 24 dicembre 2020 fino al giorno 6 gennaio 2021;

VISTE le precedenti ordinanze del Presidente della Provincia in tema di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il decreto legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Ripresa attività didattica in presenza per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado a partire dal 7 gennaio 2021

VISTO quanto disposto dall'art. 1, comma 10, lett. s) del Dpcm 3 dicembre 2020, laddove prevede che *"le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli artt. 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che [...] a decorrere dal 7 gennaio 2021, al 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l'attività didattica in presenza"*;

VISTO quanto previsto, successivamente, dall'art. 1, comma 1, dell'Ordinanza del Ministero della Salute di data 24 dicembre 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", secondo cui *"ai fini del contenimento dell'epidemia da COVID-19, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli artt. 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che dal 7 gennaio 2021 al 15 gennaio 2021, sia garantita l'attività didattica in presenza al 50 per cento della popolazione studentesca. La restante parte dell'attività è erogata tramite la didattica digitale integrata"*;

VISTO quanto previsto con riferimento alle istituzioni scolastiche di secondo grado dall'articolo 4, comma 1 del decreto legge n. 1 del 2021, ai sensi del quale: *"su tutto il territorio nazionale nei giorni 7, 8 e 9 gennaio 2021, l'attività didattica delle istituzioni scolastiche di cui al presente comma si svolge a distanza per il 100 per cento della popolazione studentesca delle istituzioni scolastiche di cui al presente comma"*.

CONSIDERATA la competenza provinciale in materia di istruzione, di cui all'articolo 9 dello Statuto di autonomia, già sopra ricordata;

VISTA la nota dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari – Dipartimento di prevenzione avente ad oggetto *"Analisi andamento Epidemia Covid-19: aggiornamento al 5 gennaio 2021"*, nella quale, nel contesto generale di analisi dell'attuale andamento epidemiologico in Provincia, risulta presente un passaggio riferito alla situazione scolastica provinciale, ove si sottolinea come sia *"... Molto buona invece la situazione delle scuole che vede ormai solo una decina di sezioni coinvolte nell'isolamento su 4000 sezioni"*, nonché un ulteriore passaggio in cui *"Per la scuola si propone di riprendere con la didattica a distanza al 50% nelle scuole superiori ..."*;

VISTO altresì il Rapporto dell'Istituto superiore di sanità Covid-19 n. 63/2020 (*"Apertura delle scuole e andamento dei casi confermati di SARS-COV-2: la situazione in Italia"* - versione del 30 dicembre 2020), il quale, tra l'altro, nella conclusioni riporta quanto segue: *"Allo stato attuale delle conoscenze le scuole sembrano essere ambienti relativamente sicuri, purché si continui ad adottare una serie di precauzioni ormai consolidate quali indossare la mascherina, lavarsi le mani, ventilare le aule, e si ritiene che il loro ruolo nell'accelerare la trasmissione del coronavirus in Europa sia limitato. L'esperienza di altri Paesi, inoltre, mostra che il mantenimento di un'istruzione scolastica in presenza dipende dal successo delle misure preventive adottate nella comunità più ampia. Quando sono in atto e ampiamente seguite misure di mitigazione sia a scuola che a livello di comunità, le riaperture scolastiche pur contribuendo ad aumentare l'incidenza di COVID-19, causano incrementi contenuti che non provocano una crescita epidemica diffusa"*;

VISTO il "Piano operativo per la ripresa della attività scolastica in presenza dal 7 gennaio 2021 da parte di studenti Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado" (prot. Pat n. 830358 di data 22 dicembre 2020), predisposto dal Tavolo provinciale permanente di cui all'art. 1, comma 10, lett. s), del Dpcm 3 dicembre 2020, presieduto dal Prefetto e composto dai rappresentanti di Provincia

autonoma di Trento (Assessorato Mobilità e Trasporti e Assessorato Scuola Università e Ricerca), Consiglio delle Autonomie locali per tutti i Comuni, Comune di Trento, RFI, Trenitalia e Trentino trasporti, Forze dell'Ordine coordinate dalla Questura; protocollo che prevede specifiche misure operative in grado di garantire il più idoneo raccordo tra la didattica in presenza e i mezzi di trasporto pubblico locale, urbano e extraurbano, in funzione della disponibilità di mezzi di trasporto a tal fine utilizzabili;

RITENUTO opportuno e ragionevole consentire, a partire dal 7 gennaio 2021, l'attività didattica in presenza al 50 per cento della popolazione studentesca delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, in virtù di un ponderato bilanciamento tra le conseguenze epidemiologiche e le esigenze di istruzione e di formazione degli studenti alla luce delle evidenze scientifiche di cui ai documenti tecnici sopra citati;

SENTITO il Ministero della Salute che, tra l'altro, ha evidenziato come i parametri relativi agli indici di contagio confermano la Provincia autonoma di Trento nella c.d. "zona gialla";

SENTITO altresì il Commissariato del Governo per la Provincia di Trento.

Tutto ciò premesso,

IL PRESIDENTE

ORDINA QUANTO SEGUE

Ripresa attività didattica in presenza per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado a partire dal 7 gennaio 2021

- 1) fermo restando che l'attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza, a partire dal 7 gennaio 2021 e fino a nuova disposizione in materia, sul territorio provinciale, è garantita l'attività didattica in presenza al 50 per cento della popolazione studentesca delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado; la restante parte dell'attività è erogata tramite la didattica digitale integrata;
- 2) resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dalla normativa di settore, garantendo comunque il collegamento *on-line* con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;

Proroga delle disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente della Provincia n. 61 del 23 dicembre 2020

- 3) nei giorni 9 e 10 gennaio 2021, oltre a quanto previsto dall'articolo 1 comma 2 del decreto legge 5 gennaio 2021, n. 1, trovano applicazione le disposizioni di cui ai punti 4) e 6) dell'ordinanza del Presidente della Provincia n. 61 del 23 dicembre 2020;

Disposizioni finali

- 4) le disposizioni della presente ordinanza sono efficaci dal giorno di adozione della medesima e fino al giorno 15 gennaio 2021, ove non indicati termini diversi o non prevista l'adozione di nuova disposizione, restando altresì impregiudicate le ulteriori disposizioni recate dalle pregresse ordinanze del Presidente della Provincia adottate in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19 qualora non in contrasto con la presente ovvero se non esplicitamente modificate o superate. Si applicano altresì le ulteriori disposizioni del Dpcm 3 dicembre 2020, qualora coerenti con il contenuto della presente ordinanza;

5) si richiama il rispetto rigoroso delle misure generali per evitare il contagio secondo quanto previsto nelle precedenti ordinanze (distanziamento sociale, uso della mascherina a protezione delle vie respiratorie, disinfezione costante delle mani).

Il mancato rispetto degli obblighi nascenti dalla presente ordinanza comporta l'applicazione sanzionatoria di quanto previsto dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35, così come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti gli interessati.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e al Commissario del Governo della Provincia di Trento.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento e trasmessa tempestivamente in copia a cura del dirigente del Dipartimento competente in materia di protezione civile, alla Questura di Trento, ai Comandi provinciali dei carabinieri e della Guardia di Finanza e a tutti i Comuni.

dott. Maurizio Fugatti
